

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

Maggio 2012

**Unione europea, cittadinanza dell'Unione, lavoratori
C. giust. UE, sez. V, 3 maggio 2012 C-337/10, Neidel**

L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad un funzionario che svolge attività di pompieri in condizioni normali.

L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che un funzionario ha diritto, in occasione del suo collocamento a riposo, ad un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a causa del fatto che non ha svolto le sue funzioni per causa di malattia.

L'articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni del diritto nazionale che concedono al funzionario diritti a ferie annuali retribuite supplementari che si aggiungono al diritto a ferie annuali retribuite minime di quattro settimane, senza che sia previsto il versamento di un'indennità finanziaria qualora il funzionario in via di pensionamento non abbia potuto fruire di detti diritti supplementari a causa del fatto che non ha potuto svolgere le sue funzioni per causa di malattia.

L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione del diritto nazionale che limita, mediante un periodo di riporto di nove mesi alla scadenza del quale il diritto a ferie annuali retribuite si estingue, il diritto di un funzionario in via di pensionamento di cumulare le indennità per ferie annuali retribuite non godute a causa di un'inabilità lavorativa.

**Unione europea, cittadini di Stati terzi, asilo, immigrazione
C. giust. UE, sez. V, 3 maggio 2012 C-620/10, Kastrati**

Il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che il ritiro di una domanda d'asilo ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del medesimo, effettuato prima che lo Stato membro competente per l'esame di tale domanda abbia accettato di prendere in carico il richiedente, produce l'effetto di rendere inapplicabile detto regolamento. In tal caso, spetta allo Stato membro nel cui territorio sia stata presentata la domanda adottare le decisioni necessarie conseguenti al ritiro e, in particolare, sospendere l'esame della domanda con inserimento della relativa nota nella pratica del richiedente asilo.

**Unione europea, cittadini di Stati terzi, asilo, immigrazione
C. giust. UE, grande sezione, 22 maggio 2012 C-348/09, P.I.**

L'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,

73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev'essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono considerare che reati come quelli di cui all'articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della società, tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione, e, pertanto, possono rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» atti a giustificare un provvedimento di allontanamento in forza di detto articolo 28, paragrafo 3, a condizione che le modalità con le quali tali reati sono stati commessi presentino caratteristiche particolarmente gravi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di un esame individuale della fattispecie su cui esso è chiamato a pronunciarsi.

Qualsiasi provvedimento di allontanamento è subordinato alla circostanza che il comportamento della persona di cui trattasi rappresenti una minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale della società o dello Stato membro ospitante, accertamento che implica, in generale, in capo all'interessato, l'esistenza di una tendenza a ripetere in futuro tale comportamento. Prima di adottare una decisione di allontanamento, lo Stato membro ospitante deve tenere conto, in particolare, della durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale in tale Stato e dell'importanza dei suoi legami con il paese d'origine.

Unione europea, marchio

C. giust. UE 24 maggio 2012 C-98/11, Fabbrica di cioccolato Lindt & Sprungli

La forma tridimensionale di un coniglietto di cioccolato con un nastro rosso non può essere registrata come marchio comunitario essendo privo di carattere distintivo.

Nota

Il famoso coniglietto di cioccolato della Lindt, ricoperto di carta dorata, con un fiocco rosso, commercializzato abitualmente in occasione delle festività di Pasqua, non può aspirare ad essere unico e inimitabile.

La Lindt non è riuscita nel suo intento di registrarlo come marchio, essendo rimasta soccombente davanti all'ufficio brevetti, al Tribunale di I grado e alla C. giust. UE.

Il coniglietto Lindt ha già i suoi imitatori. Uno del tutto simile è stato commercializzato in Italia dalla Ferrero in occasione della Pasqua 2012.

C'è da chiedersi se sull'esito del giudizio non abbia in qualche modo influito la non appartenenza della Svizzera, in cui ha sede la Lindt, all'Unione europea.

Unione europea, marchio

C. giust. UE, sez. III, 24 maggio 2012 C-196/11

Ai sensi del quinto considerando del regolamento n. 40/94 nonché, inoltre, in base al sesto considerando del regolamento n. 207/2009, il «diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce (...) al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri».

Dalla coesistenza dei marchi comunitari e dei marchi nazionali nonché dal fatto che la registrazione di questi ultimi non rientri nella competenza dell'UAMI (ufficio marchi comunitario), né il loro controllo giurisdizionale nella competenza del Tribunale dell'UE, discende che, nel corso di un'opposizione a una domanda di registra zio.

Non compete né all'UAMI né al Tribunale dell'UE la constatazione dell'assenza di carattere distintivo di un segno identico ad un marchio nazionale registrato e protetto, poiché una constatazione siffatta non sarebbe compatibile con la coesistenza dei marchi comunitari e dei marchi nazionali, pregiudicherebbe i marchi nazionali identici ad un segno considerato privo di carattere distintivo.

Va pertanto annullata la sentenza del Tribunale di I grado UE che ha ritenuto generico il segno distintivo F1, così mettendo in discussione il marchio F1 già registrato registrato come marchio figurativo e come marchio denominativo.